



“Associazione Cavallino di Monterufoli e Asino Amiantino-ETS”

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicata

Ai sensi de D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il “Codice del Terzo Settore” d’ora innanzi “CTS”) è costituita l’associazione denominata “Associazione Cavallino di Monterufoli e Asino Amiantino - ETS” ovvero in sigla “A.C.M.A.A - ETS” (d’ora innanzi la “Associazione”). L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Articolo 2 - Sede

L’Associazione ha sede legale in Pomarance (PI) all’indirizzo risultante alla Amministrazione competente e potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Articolo 3 - Scopo Associativo: finalità, attività di interesse generale e attività diverse

L’Associazione è apolitica e apartitica. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e così come definite dall’art. 5 del DLGS 117/2017:

1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (come da art. 5 comma 1 lettera e);
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (come da art. 5 comma 1 lettera i);
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale (come da art. 5 comma 1 lettera K);
4. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (come da art. 5 comma 1 lettera l);
5. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale (come da art. 5 comma 1 lettera o);
6. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori molto svantaggiati, di persone svantaggiate o con disabilità, di persone beneficiarie di protezione internazionale, di persone senza fissa dimora (come da art. 5 comma 1 lettera p);
8. agricoltura sociale (come da art. 5 comma 1 lettera s);

In particolare l’associazione persegue lo scopo di promuovere il miglioramento, la valorizzazione e la diffusione del Cavallino di Monterufoli e dell’Asino Amiantino. Attuare il recupero ed il mantenimento del patrimonio genetico dei soggetti tipici attraverso l’attività di allevamento nella quale si svolgono inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati. Promuove ed incoraggia ricerche e studi diretti a risolvere speciali problemi tecnici in collaborazione con vari Enti pubblici e/o privati, promuove ed organizza manifestazioni zootecniche e sportive atte a mantenere in evidenza i progressi realizzati dagli allevatori, integrandoli e sviluppandoli a fini economici. Dà inoltre assistenza alla commercializzazione e/o commercializza sia i Cavallini di Monterufoli iscritti al Registro Anagrafico sia gli Asini Amiadini. Partecipa agli appuntamenti fieristici locali, regionali, nazionali o internazionali, che portino vantaggio alla razza del Cavallino di Monterufoli e alla razza dell’Asino Amiantino. Inoltre il mantenimento di queste due razze ;Cavallo ed Asino ci permette di programmare Interventi assistiti nell’ambito dell’ agricoltura sociale e attività extrascolastiche rivolte agli adolescenti.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può svolgere attività diverse dalle attività di interesse generale di cui ai precedenti commi, purché in via secondaria e strumentale e nel rispetto dei criteri e dei limiti prescritti ai sensi dell'Art. 6, comma 1, CTS.
La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Definizione di Associato e Ammissione

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo nonché i soggetti che secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

1. Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
2. Associati Ordinari, i quali sono persone fisiche o giuridiche sia private che pubbliche che condividono le finalità dell'Associazione;

Coloro che intendono far parte dell'associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto. La domanda deve indicare il nome il cognome, luogo e data di nascita, domicilio del richiedente eventuale e-mail e pec. Nel caso di Enti, organismi ed associazioni, la domanda corredata dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore deve indicare la ragione sociale.

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione ad Associato da parte di un minorenni, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

In caso di accoglimento della domanda sarà cura del Consiglio Direttivo di inserire il nuovo socio nel libro degli associati; nel caso di non accoglimento il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione scritta del provvedimento motivato di rigetto alla persona interessata entro 30 giorni dalla deliberazione la quale ha trenta giorni per fare ricorso in assemblea, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Articolo 5 - Diritti e Obblighi degli Associati

Ogni Associato deve versare una quota associativa annua fissata dall'Assemblea da versare nel primo bimestre di ogni anno il cui ammontare potrà essere modificato annualmente dall'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile. Essa non attribuisce alcun diritto patrimoniale nei confronti dell'Associazione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote annuali previste. Tutti gli Associati hanno parità di diritti ed assumono i medesimi obblighi.

L'adesione all'Associazione comporta:

L'Osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione preposti.

Inoltre gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali con richiesta scritta al Presidente dell'associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 6 - Perdita della qualifica di Associato

L'Associato perde ogni beneficio:

- a. Per dimissioni le quali devono essere comunicate per iscritto con il preavviso di almeno tre mesi indirizzata al Consiglio Direttivo;



b. Per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azione ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio oppure nel caso in cui non abbia adempiuto in modo grave agli obblighi che gli derivano dal presente Statuto trascorsi 30 giorni da diffida inviata per scritto;

c. Nel caso di espulsione l'associato entro 30 giorni dalla comunicazione motivata della sua espulsione ha la possibilità di ricorrere all'assemblea dei soci, la quale deciderà nella prima assemblea utile. Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui scade il termine di preavviso della stessa (punto a). L'Associato che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può pretendere la restituzione dei contributi versati né alcun diritto al patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 Organi sociali

Gli Organi sociali dell'Associazione sono:

- (a) L'assemblea generale degli Associati
- (b) Il Consiglio Direttivo
- (c) L'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per Legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea)
- (d) Il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per Legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Articolo 8 - L'assemblea generale degli Associati

L'assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione gli associati in regola con il versamento della quota annuale. L'assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e degli argomenti posti all'ordine del giorno. E' inoltre convocata ogni qualvolta il presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero anche per richiesta motivata da almeno 1/5 degli associati che potranno proporre l'ordine del giorno e la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima quello fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale o tramite e-mail indirizzata ai singoli associati.

L'avviso stesso deve contenere luogo, il giorno e l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Ogni socio e può in assemblea rappresentare per delega 3 associati. La delega deve risultare ad un atto scritto, in calce all'invito all'assemblea e deve essere rimessa al Presidente della riunione all'inizio della Stessa.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi L'assemblea nomina il proprio Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e se necessario, due scrutatori, constata la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea delle riunioni di Assemblea si redige un Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

Articolo 9 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentanza almeno da metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.

Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo occorrono, in assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti o rappresentati; in caso di priorità dei voti prevale quello del presidente.

Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, scissione fusione dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea, la quale può demandare la scelta al presidente.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera:

- (a) sull'approvazione del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio sociale;

- (b) sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo ove necessario;
- (c) sulla nomina del Consiglio Direttivo, dei componenti dell'Organo di Controllo ove necessario e se previsto anche il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- (d) sulla revoca degli organi associativi;
- (e) sulla determinazione della quota annua associativa in base alla categoria dell'Associato;
- (f) sull'adesione ed organismi associativi nazionali o locali che non abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione;
- (g) sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- (h) sulla esclusione degli associati ;
- (i) sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

- (a) sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- (b) sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione;
- (c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- (d) sulla nomina dei liquidatori;
- (e) sulla devoluzione del patrimonio ad enti.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissione di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti e partendo dal primo o, in mancanza, indicando elezioni suppletive. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o che ne fa le veci, lo reputi opportuno o anche quando ne facciano domanda almeno 1/3 dei suoi membri; ed in ogni caso almeno 2 volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo ed in sua assenza lo Sostituisce il Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Ogni membro del Consiglio presente ha diritto ad un voto. In Caso di Parità prevale quello del Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale. Sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11 - Attribuzione del Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni ed in particolare:

- (a) Esamina le domande di ammissione degli Associati;
- (b) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- (c) Amministra il patrimonio sociale;
- (d) Predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio, saranno proposti all'approvazione dell'Assemblea;
- (e) Cura la tenuta dei libri sociali;
- (f) Propone all'Assemblea le modifiche delle quote associative;
- (g) Delibera le nomine di delegati e delegazioni;
- (h) Mantiene rapporti e stipula convenzioni con Enti ed associazioni, commissioni tecniche che si interessano dei problemi inerenti all'allevamento del cavallo;
- (i) Delibera l' esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
- (j) Assume le deliberazioni in merito al comportamento degli associati aderenti durante l'attività sociale;



- (k) Adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari verso gli associati, che si dovessero rendere necessari;
- (l) Redige il regolamento dell'Associazione;
- (m) Stabilisce il regolamento per l'assegnazione dei capi di razza Cavallino di Monterufoli e Asino Amiatino;
- (n) Fissa la data dell'Assemblea ordinaria degli associati (almeno una volta l'anno);
- (o) Convoca l'assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dagli associati;
- (p) Programma l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione stessa.

Articolo 12 - Presidente e Vice Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od adempimento lo sostituisce il Vice Presidente, ed in quelle mansioni in cui viene espressamente delegato dallo stesso.

Il presidente dà le disposizioni necessarie per le attribuzioni delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione. In particolare:

- (a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- (b) redige i verbali delle riunioni;
- (c) aggiorna i libri sociali;
- (d) attende alla corrispondenza;
- (e) provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazioni ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo;
- (f) cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il bilancio consuntivo e preventivo, la relazione sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

Articolo 14. Organo di controllo

L'Organo di Controllo è organo necessario dell'Associazione se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge art. 30 del CTS. L'Organo di Controllo può essere un organo monocratico composto da una persona fisica ("Revisore") ovvero un organo collegiale composto da tre persone fisiche ("Collegio dei Revisori"). Il numero dei componenti dell'Organo di Controllo è stabilito dall'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15. Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli avanzi di gestione, dai beni immobili e mobili che per acquisto, donazione o a qualsiasi altro titolo vengono in proprietà all'Associazione previa accettazione. Per i beni costituenti il patrimonio sociale è tenuto l'inventario. *Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*

Articolo 17 - Entrate, raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- (a) quote associative;
- (b) contributi provenienti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, locali, nazionali o internazionali finalizzati al sostegno delle attività dell'Associazione;
- (c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- (d) ricavi, rendite proventi e ogni altra entrata comunque denominata che concorra ad incrementare il patrimonio dell'Associazione e compatibile con le leggi vigenti;
- (e) dagli interessi del patrimonio;
- (f) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 18. Divieto di distribuzione degli utili

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19 - Bilanci e scritture

L'esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno, esso va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto il bilancio d'esercizio al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea ordinaria, insieme alla relazione del Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre dell'anno successivo; tale termine potrà essere prorogato a 6 mesi nel caso che particolari esigenze lo richiedano. Qualora sia previsto dalla normativa applicabile sarà anche predisposto il Bilancio Sociale e se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. L'associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20 Libri dell'Associazione

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- (a) libro degli associati;
- (b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- (c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- (d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- (e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo qualora nominato;
- (f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora nominati.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri associativi e di ottenere informazioni in ordine all'attività posta in essere dall'Associazione.

Articolo 21 - Durata, scioglimento e devoluzione patrimonio



La durata dell'Associazione è illimitata. L'associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'assemblea dei soci che deve avere il voto favorevole di almeno **3/4** degli Associati. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto con decisione dell'assemblea dei soci, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, co. 1 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o in mancanza alla *Fondazione Italia Sociale*, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 22 - Arbitrato

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri di qualsiasi organo interno all'Associazione il Foro competente è il Foro di Pisa.

ART. 21 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

allegato al Documento di Registrazione e Fondazione
il 16/03/2023 alla 1569 foglio 3
IL FUNZIONARIO
Gabriella Schiavetti
Ufficio Registro, Delegato al Registro Provinciale

